

SOCIETÀ: Brescia Mobilità S.p.A.

DISCIPLINARE TECNICO

**CONCESSIONE
DEGLI SPAZI PROMOZIONALI DI PROPRIETÀ DI BRESCIA MOBILITÀ
ALL'INTERNO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA METROPOLITANA DI BRESCIA**

Rev.	Emissione/Descrizione	Redatto	Controllato	Visto	Data
0	Emissione	Stefania Falcone		Francesca Quiri	31.1.2023

Documento di proprietà del Gruppo Brescia Mobilità
Vietati la riproduzione o l'uso per scopi diversi da quelli previsti

1. PREMESSA

Brescia Mobilità S.p.A. (“**Brescia Mobilità**” e/o la “**Società**”) gestisce tutti i servizi di mobilità urbana ed esprime nella sua *mission* l'intento di favorire lo sviluppo della mobilità pubblica nell'ottica di una maggiore vivibilità e sostenibilità del territorio e di un maggior benessere per i cittadini bresciani e per tutti coloro che transitano per Brescia per motivi di lavoro, di studio o di piacere, anche grazie a *partnership* di valore con soggetti in grado di esprimere contenuti culturali, educativi e sociali di alto livello.

Brescia Mobilità attraverso la società partecipata Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata (“**MB-SRL**” nel seguito) gestisce la metropolitana di Brescia e si pone come obiettivo quello di valorizzare e promuovere al meglio il patrimonio che tale infrastruttura rappresenta.

Tale obiettivo viene perseguito dalla Società anche ottimizzando gli spazi pubblicitari che la stessa, in qualità di proprietaria, gestisce autonomamente all'interno delle stazioni della metropolitana di Brescia; si tratta di grandi spazi coincidenti con pareti o porzioni delle stesse che per le loro caratteristiche – alta visibilità, centralità nelle stazioni, forte coincidenza con l'identità della metropolitana – **devono essere utilizzate per affissioni promozionali di natura esclusivamente istituzionale**, vale a dire strettamente riconducibile al settore di appartenenza del concessionario, così come meglio dettagliato al successivo paragrafo 6 e negli *sub Allegati 1 e 2* (gli “**Spazi Promozionali**” o “**Spazi**”).

2. OGGETTO

Sono oggetto di concessione una serie di spazi, siti all'interno delle infrastrutture (stazioni) della metropolitana di Brescia, destinati ad attività promozionali e suddivisi nei seguenti 2 (due) lotti:

NUMERO LOTTO	UBICAZIONE	DIMENSIONI SPAZIO
LOTTO 1	<i>Stazione metro Ospedale</i>	<i>527,5 (base) x 216,5 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro Marconi</i>	<i>1055,5 (base) x 579 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro San Faustino</i>	<i>361 (base) x 487 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro Vittoria</i>	<i>361 (base) x 487 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro FS</i>	<i>361 (base) x 487 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro Bresciadue</i>	<i>1055,5 (base) x 579 (altezza)</i>

<u>per una superficie totale di 228,40 m²</u>	<i>Stazione metro Lamarmora</i>	<i>120 (base) x 315 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro Volta</i>	<i>879,5 (base) x 434 (altezza)</i>

NUMERO LOTTO	UBICAZIONE	DIMENSIONI SPAZIO
<u>LOTTO 2 per una superficie totale di 91,67m²</u>	<i>Stazione metro Casazza – opzione 1</i>	<i>527,5 (base) x 216,5 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro Casazza – opzione 2</i>	<i>527,5 (base) x 216,5 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro Ospedale – opzione 1</i>	<i>527,5 (base) x 216,5 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro Ospedale – opzione 2</i>	<i>361 (base) x 487 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro Vittoria</i>	<i>500 (base) x 216,5 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro Bresciadue</i>	<i>361 (base) x 487 (altezza)</i>
	<i>Stazione metro Volta</i>	<i>527,5 (base) x 216,5 (altezza)</i>

Le consistenze e le caratteristiche delle superfici dei Lotti 1 e 2 sono, rispettivamente, dettagliate nei *sub Allegati 1 e 2*, parti sostanziali del presente disciplinare.

3. DURATA

La durata della Concessione è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Brescia Mobilità si riserva la possibilità di rinnovare la concessione per ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali, nonché di prorogare la durata della stessa per un massimo di 6 (sei) mesi, ovvero per il tempo strettamente necessario ai fini dell'individuazione dei nuovi contraenti, ferme le relative condizioni contrattuali.

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, ma trattandosi di contratto attivo, a garanzia della concorrenza nell'esercizio dell'attività economica privata della Società, si ritiene opportuno applicare i principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Si ritiene applicata la rigorosa normativa vigente inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori e, altrettanto, della normativa sul trasporto e sul conferimento dei rifiuti prodotti, il concessionario dovrà applicare agli impianti e ai sistemi oggetto della concessione in ottemperanza e con scrupolo quanto definito dalla normativa di riferimento vigente, sia legislativa e sia tecnica, e comunicare tempestivamente al Direttore Esecutivo del contratto ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni che venga rilevata durante tutte le operazioni di controllo e di manutenzione.

5. IMPORTO CANONE DI CONCESSIONE

Il canone minimo annuo posto a base d'asta per la concessione è, complessivamente, pari ad **Euro 100.000,00**, (centomila/00) oltre I.V.A.; tale importo è da intendersi comprensivo delle eventuali tasse dovute per affissioni e pubblicità.

Il canone minimo annuo posto a base d'asta per la Concessione è, singolarmente, pari a:

- I. **relativamente al Lotto 1, Euro 60.000,00** (sessantamila/00) oltre I.V.A., da intendersi comprensivo delle eventuali tasse dovute per affissioni e pubblicità;
- II. **relativamente al Lotto 2, Euro 40.000,00** (quarantamila/00) oltre I.V.A., da intendersi comprensivo delle eventuali tasse dovute per affissioni e pubblicità.

6. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI E LIMITAZIONI

La presente concessione è riservata **esclusivamente** a soggetti che intendono utilizzare gli Spazi per la promozione della **propria attività** riconducibile ad almeno una delle seguenti categorie merceologiche:

- (a) **servizi bancari;**
- (b) **servizi assicurativi;**
- (c) **servizi finanziari;**
- (d) **servizi ospedalieri e/o sanitari;**
- (e) **servizi amministrativi;**
- (f) **servizi sociali;**
- (g) **servizi riconducibili al settore delle *multiutility* o al settore del trasporto pubblico.**

La concessione dovrà essere svolta con diligenza e cura, garantendo il buon utilizzo della struttura affinché la superficie di affissione, sia sempre in perfetto stato di conservazione e decoro fino a scadenza del contratto; gli adesivi necessari per le installazioni promozionali dovranno pertanto aderire perfettamente alle superfici e in fase di rimozione non dovranno lasciare residui.

Il concessionario accetta lo stato dei luoghi interessati così come esistente e dichiara di aver valutato tutte le problematiche e circostanze connesse allo svolgimento delle attività in oggetto, assumendone la relativa responsabilità.

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, saranno a carico del concessionario.

Brescia Mobilità è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di legge commessa dal concessionario e connessa all'oggetto della presente procedura.

Le spese di manutenzione dei manufatti promozionali saranno a carico del concessionario che effettuerà l'attività di manutenzione, nel rispetto dei vincoli di accesso alla metropolitana e l'attività promozionale sarà attuata a condizione che sia compatibile, ad insindacabile giudizio della Società con la sicurezza e la regolarità dell'esercizio della metropolitana e dei beni ad esso destinati, con le esigenze tecniche, estetiche ed architettoniche degli impianti societari, nonché con il rigoroso rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento al DM 11.1.1988 e come meglio indicato nel *sub Allegato 3*.

Nel caso di danneggiamento del manufatto promozionale il concessionario è tenuto a ripristinare lo stesso entro 48 ore dal rinvenimento del danno. Brescia Mobilità si riserva la possibilità di segnalare eventuali malfunzionamenti o danni. In tal caso il concessionario sarà tenuto a rispettare lo stesso termine pari a 48 ore per la risoluzione del problema segnalato. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti da ripristini a seguito di danneggiamenti/sottrazioni a qualsiasi titolo effettuati, fatta salva la possibilità di rivalsa sul danneggiante. Non potrà in ogni caso essere imputato a Brescia Mobilità alcun onere aggiuntivo né questi potranno essere causa di revisione/rescissione contrattuale per bassa remunerazione. A tal proposito è onere del concessionario procedere con idonea copertura assicurativa nonché porre in essere opportune misure di protezione.

Il concessionario potrà accedere agli impianti solo su autorizzazione del referente tecnico di MB SRL che verrà indicato al momento della stipula del contratto e le attività dovranno essere effettuate durante gli orari di chiusura al pubblico della metropolitana, in accordo con i gestori del servizio

pubblico e secondo le prescrizioni per le installazioni in metropolitana indicate all'interno del *sub Allegato 3*, parte sostanziale del presente documento e dell'avviso pubblico.

In nessun caso è possibile l'accesso alle strutture della metropolitana senza le necessarie autorizzazioni da parte del gestore del servizio e il personale che effettuerà attività in metropolitana sarà tenuto a sottostare a tutte le disposizioni impartite affinché non vengano arrecati danni agli immobili e/o inconvenienti alle vetture e al servizio pubblico.

Nessuna responsabilità o onere può derivare a carico di Brescia Mobilità per eventuali danni a cose, danni o infortuni a terzi e/o al personale del concessionario addetto al montaggio ed allo smontaggio degli impianti e a tutte le operazioni comunque inerenti alla pubblicità in oggetto, che sono effettuate sotto la piena responsabilità dell'Affidatario.

Il concessionario è inoltre responsabile della buona conservazione e manutenzione dei manufatti promozionali installati e risponde degli eventuali danni a persone e cose comunque da questi provocati. Restano pertanto a carico esclusivo del concessionario le necessarie coperture assicurative e tutti gli adempimenti derivanti dalle prescrizioni vigenti in materia.

Alla scadenza del contratto, gli Spazi Promozionali dovranno tornare intonsi, puliti e liberi da manifesti e la superficie sottostante dovrà essere nello stato in cui era al momento della sottoscrizione del contratto.

7. SICUREZZA

a) Impianti e sistemi antintrusione e videosorveglianza

Presso le infrastrutture della metropolitana (deposito, stazioni, pozzi, linea, ecc.) sono installati dei sistemi di antintrusione controllati dalla centrale di indirizzamento e programmazione.

Ogni stazione e pozzo possiede una centrale antintrusione a controllare gli accessi propri di stazione/pozzo e della tratta di linea che gli compete.

b) Obblighi Operativi del concessionario

In ottemperanza al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il concessionario dovrà adoperare tutti i dispositivi individuali e collettivi di sicurezza che dovessero rendersi necessari.

Per tutta la durata del contratto, il concessionario dovrà munire sempre il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, e quanto previsto dalla normativa vigente. Il cartellino dovrà essere sempre indossato ed esposto ben visibile e al mancato rispetto potrà conseguire l'allontanamento del personale non identificabile senza alcuna rivalsa.

L'accesso agli impianti per le attività di affissione è consentito solamente al personale indicato dal concessionario e autorizzato da MB-SRL ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e negli ambienti e spazi concessi, e dovrà esser concesso, registrato e controllato secondo le vigenti procedure di sicurezza e istruzioni operative di MB-SRL.

Le attività avverranno in concomitanza con la normale attività lavorativa di MB-SRL e pertanto potranno essere occupate dal concessionario le sole parti convenute con il Direttore dell'Esecuzione del contratto.

L'eventuale occupazione con mezzi e/o materiali di altri spazi dovrà essere concordata preventivamente con il referente tecnico di MB-SRL e informando anche il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il concessionario dovrà sempre assicurarsi affinché gli accessi, le zone circostanti e le aree d'intervento delle attività di manutenzione per l'Oggetto del contratto siano conservate in corrette condizioni operative, sgombrare, libere e sicure. In nessun caso dovrà modificare le strutture o gli impianti oggetto del contratto, ovvero le condizioni di esercizio dell'attività che comportino un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, salvo su espressa richiesta scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o dal referente tecnico di MB SRL. In questo caso ogni modifica dovrà essere fatta in ottemperanza alle prescrizioni di legge, ai regolamenti vigenti.

Per l'eventuale fornitura di acqua e di energia elettrica ad uso esclusivo delle attività contrattuali potranno essere utilizzati anche gli impianti di MB-SRL se e solo se autorizzata dal Direttore di Esecuzione del Contratto e/o dal referente tecnico di MB SRL. È comunque da intendersi a carico del concessionario la predisposizione di eventuali reti provvisorie di allacciamento di acqua ed energia elettrica che dovranno essere realizzate in conformità alle normative vigenti e tali da non interferire con le attività di MB-SRL.

MB-SRL, per tramite di un suo delegato, avrà diritto in qualsiasi momento o circostanza ad accedere ai luoghi dove il concessionario esegue le prestazioni oggetto del Contratto e potrà effettuare il controllo della perfetta osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni e disposizioni contrattuali ed in particolare:

- a)** seguire l'esecuzione delle attività ed il rispetto delle disposizioni dell'affidamento;
- b)** controllare la quantità e la qualità dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e delle risorse impiegate;
- c)** verificare la rispondenza di quanto riportato nella propria check-list di manutenzione.

La presenza del personale di MB-SRL non libera il concessionario dagli obblighi e responsabilità inerenti la perfetta esecuzione delle attività manutentive e la loro rispondenza alle prescrizioni

contrattuali, né liberano il concessionario dagli obblighi incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

c) Permessi di lavoro

Preventivamente allo svolgimento delle attività, il concessionario dovrà richiedere a MB-SRL il “Permesso di Lavoro” indicando le maestranze che interverranno.

Il Permesso di Lavoro dovrà essere ritirato presso la sede di MB-SRL preventivamente alla esecuzione delle attività e conservato dal personale del concessionario per tutta la durata dell'intervento per eventuali verifiche da parte di incaricati di MB-SRL.

Si fa presente che il Permesso di Lavoro conterrà alcune prescrizioni relative alla sicurezza, alle modalità di comportamento, agli orari di intervento, ecc. che dovranno essere totalmente e pienamente rispettate.

In caso di inadempienze gravi (quali, a titolo di esempio: sicurezza per le persone, danni alle infrastrutture, interruzione del servizio di trasporto, accesso non autorizzato lungo la linea) e comunque al raggiungimento della terza inadempienza, il contratto verrà risolto per colpa del concessionario.

Il concessionario lavorerà in autonomia (senza scorta MB-SRL) e quindi dovrà gestire correttamente il collegamento con il PCO per entrare ed uscire dalle stazioni.

Quando il concessionario installa/rimuove gli adesivi non deve danneggiare gli apparati della metropolitana (es telecamere) e in caso di danneggiamento accidentale deve avvisare subito il PCO.

Quando il concessionario installa/rimuove gli adesivi non deve danneggiare le lastre in gres (le lastre sono molto delicate sia per il grande formato ma anche per il fatto che sono agganciate alla sottostruttura metallica di sostegno tramite scanalature che ne riducono lo spessore rendendole appunto delicate in caso di urti e spinte) e deve eliminare tutta la colla dalla superficie delle pareti.

d) Gestione dei rifiuti prodotti

In ottemperanza al D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il concessionario dovrà gestire tutti i rifiuti generati dagli interventi di manutenzione sugli impianti e sui sistemi oggetto della concessione.

Il concessionario è il soggetto responsabile della corretta gestione dei rifiuti da lui prodotti nella realizzazione dell'opera/servizio descritta/o nel contratto di concessione. Egli ne assume ogni rischio e, di conseguenza, anche le obbligazioni connesse alla corretta esecuzione, compresa la gestione dei rifiuti da lui prodotti.

Il concessionario e/o il subcontraente provvede con materiali forniti direttamente, dovrà farsi carico dello smaltimento direttamente e conformemente alla legislazione vigente.

8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONTRATTI

L'esecuzione delle attività è direttamente affidata al concessionario, che non potrà cedere il contratto senza la previa autorizzazione scritta di Brescia Mobilità, nemmeno parzialmente, ad altro soggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni.

È consentito unicamente, nei limiti della normativa in materia, stipulare sub contratti con riferimento alle operazioni di montaggio/smontaggio, manutenzione e movimentazione pubblicitaria.

Il subcontratto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del concessionario, che rimane per intero responsabile e che si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori.

9. GARANZIE

Il concessionario dovrà produrre, con riferimento a ciascuno dei Lotti, prima della stipula del contratto:

- a) una garanzia costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a tutela del corretto adempimento delle prestazioni, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; in caso di esercizio delle opzioni di rinnovo o di proroga da parte di Brescia Mobilità, tale garanzia dovrà essere rinnovata per l'intero periodo della proroga. La garanzia dovrà essere a favore di Brescia Mobilità e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile e dovrà essere operativa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Società. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere alla sua ricostituzione, a pena di risoluzione contrattuale. La garanzia dovrà inoltre garantire una copertura a favore di Brescia Mobilità in caso di mancata corresponsione del canone dovuto dal concessionario e dovrà prevedere espressamente la possibilità per Brescia Mobilità di escuterla anche in tale caso per un importo equivalente al canone non corrisposto.
- b) una polizza assicurativa, a garanzia della Responsabilità Civile per prestatori d'Opera (cd. RCO), per infortuni e malattie professionali eventualmente subiti dai prestatori di lavoro di cui il concessionario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto della Concessione, con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con un

limite per prestatore infortunato non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

Le garanzie dovranno avere efficacia dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza dello stesso, comprensivo di eventuali proroghe.

La mancata costituzione delle garanzie di cui al precedente comma determinerà la revoca della Concessione, ferma restando per Brescia Mobilità ogni azione di risarcimento danni.

Il concessionario solleva Brescia Mobilità da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivarle da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di cui alla concessione.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Brescia Mobilità per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà del concessionario verificatisi presso i luoghi oggetto della concessione.

10. AGGIORNAMENTO CANONE

Il canone di concessione dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli aggiornamenti I.S.T.A.T.

Le variazioni in aumento del Canone di concessione verranno contabilizzate nella misura del 75% (settantacinque per cento) di quelle, accertate dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Ai fini dell'aggiornamento del Canone di Concessione di cui al presente articolo, non sarà necessaria specifica richiesta scritta.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il concessionario corrisponderà a Brescia Mobilità il canone annuo complessivo in 2 rate semestrali anticipate a seguito dell'emissione della relativa fattura : la prima fattura verrà emessa all'atto della stipula del contratto, la successiva entro i primi 15 giorni del secondo semestre.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, secondo le modalità indicate da Brescia Mobilità.

Il canone annuo si intende dovuto per tutta la durata contrattuale, anche in caso di mancato utilizzo degli Spazi promozionali.

Il concessionario dovrà corrispondere entro ogni anno di vigenza l'intero canone annuo, ad adempimento della contrattazione, pena la risoluzione della stessa.

Il mancato pagamento della rata comporterà qualunque ne sia la causa, la messa in mora del concessionario ai sensi di legge, nonché l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 12.

Il mancato pagamento del canone annuo darà facoltà alla Società di avvalersi della garanzia per quanto dovuto, e facoltà di attivare le procedure volte alla risoluzione contrattuale.

12. PENALI

In caso di inadempimento delle obbligazioni poste a carico del concessionario saranno applicate le penali di seguito riportate:

- a) Euro 200,00 (duecento/00) al giorno per ogni esposizione pubblicitaria al di fuori degli spazi autorizzati;
- b) Euro 300,00 (trecento/00) al giorno per ingiustificato ritardo nel pagamento della rata di canone semestrale;
- c) Euro 200,00 (duecento/00) al giorno ad installazione, in caso di mancata manutenzione, sostituzione e/o pulizia rispetto ai parametri previsti.

13 – ALLEGATI


- 1) *Allegato 1) “Spazi per affissioni all'interno della metropolitana di Brescia” - Lotto 1;*
- 2) *Allegato 2) “Spazi per affissioni all'interno della metropolitana di Brescia” - Lotto 2;*
- 3) *Allegato 3) “Prescrizioni per attività in metropolitana”;*
- 4) *Allegato 4) Schema di contratto.*

The image shows the interior of the Brescia Metro station. The most prominent feature is a large, dark wall with a grid of small, rectangular panels. A large, stylized red graphic, resembling a cross or a large letter 'I', is superimposed on this wall. Below the wall, there are several escalators with glass railings. The floor is a light-colored, polished material. In the foreground, there are blue arrows on the floor indicating directions. A person is visible on one of the escalators. The overall atmosphere is modern and clean.

ALLEGATO 1 : "SPAZI PER AFFISSIONI ALL'INTERNO DELLA METROPOLITANA DI BRESCIA" - LOTTO 1


STAZIONE METRO OSPEDALE

DIMENSIONI SPAZIO: 527,5 (base) x 216,5 (altezza)




STAZIONE METRO MARCONI

DIMENSIONI SPAZIO: 1055,5 (base) x 579 (altezza)




STAZIONE METRO SAN FAUSTINO

DIMENSIONI SPAZIO: 361 (base) x 487 (altezza)



STAZIONE METRO VITTORIA

DIMENSIONI SPAZIO: 361 (base) x 487 (altezza)



STAZIONE METRO FS

DIMENSIONI SPAZIO: 361 (base) x 487 (altezza)




STAZIONE METRO BRESCIADUE

DIMENSIONI SPAZIO: 1055,5 (base) x 579 (altezza)



STAZIONE METRO LAMARMORA

DIMENSIONI SPAZIO: 120 (base) x 315 (altezza)



STAZIONE METRO VOLTA

DIMENSIONI SPAZIO: 879,5 (base) x 434 (altezza)






**ALLEGATO 2:
"SPAZI PER AFFISSIONI ALL'INTERNO DELLA
METROPOLITANA DI BRESCIA" - LOTTO 2**

STAZIONE METRO CASAZZA

Opzione 1 - DIMENSIONI SPAZIO: 527,5 (base) x 216,5 (altezza)




STAZIONE METRO CASAZZA

Opzione 2 - DIMENSIONI SPAZIO: 527,5 (base) x 216,5 (altezza)




STAZIONE METRO OSPEDALE

Opzione 1 - DIMENSIONI SPAZIO: 527,5 (base) x 216,5 (altezza)




STAZIONE METRO OSPEDALE

Opzione 2 - DIMENSIONI SPAZIO: 361 (base) x 487 (altezza)




STAZIONE METRO VITTORIA

DIMENSIONI SPAZIO: 500 (base) x 216,5 (altezza)




STAZIONE METRO BRESCIADUE

DIMENSIONI SPAZIO: 361 (base) x 487 (altezza)



STAZIONE METRO VOLTA

DIMENSIONI SPAZIO: 527,5 (base) x 216,5 (altezza)



Allegato 3

CONCESSIONE DEGLI SPAZI PROMOZIONALI DI PROPRIETÀ DI BRESCIA MOBILITÀ ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI BRESCIA

OGGETTO: PRESCRIZIONI PER ATTIVITÀ IN METROPOLITANA

Premesso che la localizzazione delle installazioni ed il progetto esecutivo delle installazioni in Metropolitana devono essere approvate da Metro Brescia, si dispone che qualsiasi installazione debba essere sicura garantendo:

- Che non sia possibile fonte di inciampo per gli utenti,
- Che non sia in posizione tale da poter costituire ostacolo al passaggio degli utenti,
- Che siano evitate possibili cadute di materiale dall'alto,
- Che siano utilizzati materiali resistenti agli urti.

In particolare, si elencano le seguenti specifiche prescrizioni:

A) Sicurezza passeggeri

- a. Le attività per le installazioni, compresi gli approntamenti, potranno svolgersi solo negli orari in cui le stazioni sono chiuse al pubblico;
- b. Al termine delle attività, prima dell'apertura all'esercizio, le aree di cantiere dovranno essere completamente pulite e liberate;
- c. Le installazioni non dovranno ostruire la visibilità delle TVCC (telecamere circuito chiuso);
- d. Le installazioni non dovranno interferire con le trasmissioni radio e il sistema wi-fi;
- e. Le installazioni dovranno consentire, in ogni momento, l'intellegibilità degli annunci audio degli impianti fonici di stazione;
- f. Le installazioni audio dovranno essere dotate di dispositivo che consenta di abbattere l'audio in automatico durante la trasmissione dei messaggi vocali di servizio all'utenza;
- g. Le installazioni non dovranno limitare la funzionalità degli impianti di illuminazione, antincendio e di ventilazione delle stazioni;
- h. I controsoffitti, in caso di eventuali ripristini, dovranno avere classe di reazione al fuoco A1 o A2.

B) Sicurezza impianti

- a. Le installazioni dovranno rispettare la normativa antincendio per le metropolitane nonché il DM 11 gennaio 1988 e DM 21 ottobre 2015 relativamente ai materiali utilizzati ed alle modalità di posa;
- b. In generale, come previsto dal par. 4.4.2 del DM 11 gennaio 1988 - "Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane", "[...] è consentito che i materiali impiegati in tutti gli ambienti sotterranei, a servizio del pubblico e non, [...], siano di classe 1 di reazione al fuoco [...]"**. Si rimanda al DM 21 ottobre 2015 per maggiori dettagli.

- c. Il responsabile dell'installazione dovrà fornire adeguata certificazione sui materiali impiegati e sugli impianti realizzati;
 - d. Le lavorazioni e le installazioni dovranno consentire l'accesso da parte del personale di manutenzione a locali, attrezzature/dispositivi esistenti per effettuare eventuali interventi di manutenzione.
- C) Tutela/salvaguardia opere e impianti esistenti
- a. Le finiture di stazione dovranno essere adeguatamente ripristinate al termine dell'installazione;
 - b. Non possono essere forate o modificate le piastrelle in gres porcellanato;
 - c. Non potranno essere posati cavi "a vista".

Per l'esecuzione delle lavorazioni saranno emessi specifici Permessi di Lavoro (PdL) che conterranno eventuali prescrizioni integrative conseguenti alla specificità delle lavorazioni o dei luoghi di intervento.

Per l'autorizzazione all'accesso e/o occupazione di spazi, strutture o impianti della metropolitana, ai fini della gestione rischi specifici e da interferenza (art. 26 D. LGS. 81/08 e s.m.i.), sarà necessario fornire i seguenti documenti all'Ufficio Sicurezza (anche via mail: sicurezza@bresciamobilita.it):

- Visura camerale aggiornata
- DURC in corso di validità
- Autocertificazione redatta ai sensi del D. Lgs. 81/08 e smi – allegato XVII
- Autocertificazione di presa visione del DUVRI e della Procedura di Emergenza, secondo formato aziendale Metro Brescia.

previa fornitura da parte di Metro Brescia di:

- DUVRI Metro Brescia
- Procedura di Emergenza Metro Brescia
- Standard delle autocertificazioni sopra richiamate.

A seguito di verifica di completezza della documentazione richiesta, Metro Brescia autorizzerà il Concessionario a partecipare a specifico incontro di coordinamento iniziale, finalizzato alla gestione dei rischi specifici e di eventuali rischi interferenziali della specifica concessione. Di tale riunione sarà redatto un verbale di coordinamento (art. 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), a cura di Metro Brescia che autorizza l'accesso e/o la presa in consegna delle specifiche aree di intervento da parte del Concessionario. Egli sarà tenuto inoltre a partecipare, durante l'intero periodo di durata della concessione, ad ulteriori eventuali riunioni di coordinamento su richiesta di Metro Brescia. In caso di SUBAPPALTI, il Concessionario dovrà farsi carico, sempre con le modalità sopra esposte, di far pervenire a Metro Brescia la documentazione relativa ai propri subappaltatori, dopo aver ottenuto autorizzazione da parte del proprio committente.

Le richieste di permesso di lavoro, da richiedersi all'ufficio TCO di Metro Brescia (030 2358525 – tco@metrorescia.eu), dovranno essere corredate da documentazione attestante le necessarie informazioni e descrizioni delle specifiche attività da svolgere (programmazione temporale, durata, modalità di intervento, attrezzature utilizzate, responsabile di cantiere e reperibile, ecc.). I permessi andranno di volta in volta quindi ritirati prima dell'avvio dei lavori e dovranno essere conservati dal personale del Concessionario fino al termine delle attività. In seguito, saranno riconsegnati all'Ufficio TCO, a garanzia dei ripristini e della messa in sicurezza dei luoghi.



I Permessi di Lavoro richiederanno le misure di sicurezza e le prescrizioni stabilite durante il/gli incontro/i di coordinamento previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (per l'avviamento e per lo svolgimento delle attività nonché per il ripristino delle aree interessate dai lavori). Le suddette prescrizioni costituiranno condizioni inderogabili per il Concessionario al fine della prosecuzione delle opere ed onde evitare successive diffide.

In caso di inadempienze gravi (quali a titolo di esempio: mancato rispetto condizioni di sicurezza per le persone, danni alle infrastrutture, interruzione del servizio di trasporto, accesso non autorizzato lungo la linea) e comunque al raggiungimento della terza inadempienza ogni permesso di lavoro sarà immediatamente revocato e la/le impresa/e immediatamente allontanate con l'attivazione di eventuale procedura in danno nei confronti del Concessionario.